

**Art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 21/05/2018**

*Anche il nuovo CCNL 21/05/2018 consente l'integrazione della parte stabile del fondo con le risorse stanziare dagli enti in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (applicabile dall'anno 2018).*

*Ricordiamo che il vecchio art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 prevedeva tale possibilità da parte degli enti, sempreché fossero stati correttamente e ragionevolmente individuati i necessari presupposti.*

*In particolare, per gli effetti derivanti dall'aumento stabile della dotazione organica, la disciplina contrattuale richiedeva chiaramente la contemporanea sussistenza di due precise condizioni:*

- a) aumento del numero complessivo dei posti di dotazione organica dell'ente;*
- b) assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione.*

*Le assunzioni effettuate, di anno in anno, per la copertura dei posti resisi vacanti in base alla dotazione organica vigente, non legittimavano alcun intervento in aumento delle risorse decentrate; né tali interventi erano legittimati nel caso di incremento dei posti di dotazione organica non seguiti dall'assunzione di nuovo personale.*

*Per quanto riguardava le modalità di calcolo delle risorse da destinare all'incremento di quelle decentrate stabili, poteva essere applicato il criterio del rapporto proporzionale: numero dei nuovi assunti (relativamente ai posti in aumento) moltiplicato il valore medio pro-capite annuale delle risorse decentrate stabili disponibile nell'ente per il personale correlato alla dotazione organica vigente prima dell'incremento della stessa.*